

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE NEL CODICE DI RITO DAL DECRETO LEGGE SULLA VIOLENZA DI GENERE, ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

di Paolo De Martino

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il “cuore” delle modificazioni alla legge processuale. – 3. Conclusioni.

1. Premessa.

Con l’approvazione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2013, n. 191 – sono in vigore nel nostro ordinamento “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”. Il perimetro di questo commento è circoscritto ai mutamenti normativi di carattere processuale, in qualche misura funzionali a rafforzare il sistema di garanzie per la vittima di reato. Non mette conto, perciò, affrontare le innovazioni di ordine sostanziale, su cui si è già diffusamente intervenuti¹.

Al fine di meglio inquadrare la natura delle modificazioni apportate alla legge processuale, si rendono opportuni brevi cenni sul *milieu* sovranazionale in tema di tutela della vittima di reato.

Preme, anzitutto, osservare che un primo decisivo passo avanti nel riconoscimento delle guarentigie minime da assicurare alla persona offesa è stato compiuto attraverso la Decisione quadro 2001/220/GAI che, pur essendo uno strumento normativo privo di cogenza, ha avuto il merito di strutturare un essenziale *status victimae*, capace di racchiudere anche un’attenzione specifica per le vittime vulnerabili². Un “punto di approdo” è oggi rappresentato dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE, recante “*norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime da reato*”. La natura vincolante di tale fonte impone agli Stati facenti parte dell’Unione europea di uniformarsi ai suoi dettami, volti

¹ In argomento si veda: L. PISTORELLI, [Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 \(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province\)](#), in questa Rivista, 28 agosto 2013; S. RECCHIONE, [Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura, in questa Rivista](#), 15 settembre 2013; G. PAVICH, [Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili, in questa Rivista](#), 24 settembre 2013.

² L. LUPÁRIA, *Il concetto di vittima e la nozione di particolare vulnerabilità*, in *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, a cura di T. A. DEU - L. LUPÁRIA, Giappichelli, 2012, p. 1-4.

a costruire intorno alla vittima un corredo di diritti e garanzie essenziali³. La Direttiva 2012/29/UE ha, così, permesso di superare i limiti insiti nella suddetta Decisione quadro, quale mero strumento di cooperazione in materia penale.

In secondo luogo, un condizionamento positivo alla genesi del D. L. 93/13 lo ha giocato la promulgazione della L. 27 giugno 2013, n. 77 di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*, siglata ad Istanbul l’11 maggio 2011. Infatti, sebbene la Convenzione di Istanbul non sia stata ratificata da un numero sufficienti di Stati e, quindi, non sia entrata ancora in vigore, sta di fatto che il D.L. ha tratto ispirazione anche da tale strumento normativo, posto che entrambe le fonti hanno come obiettivo la protezione delle vittime particolarmente deboli⁴.

Da ultimo, va ricordata la L. 1° ottobre 2012, n. 172, mediante la quale lo Stato italiano ha ratificato *“la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”*⁵. Tale Legge di ratifica ha esteso il sistema di diritti e garanzie a protezione della vittima di delitti di abuso e sfruttamento sessuale, anche allo scopo di evitare i c.d. fenomeni di vittimizzazione secondaria scaturenti dal contatto del minore con la polizia giudiziaria, con il pubblico ministero e, più in generale, con il processo penale.

2. Il “cuore” delle modificazioni alle legge processuale.

Le novità di natura processuale apportate dal decreto in esame sono ad ampio raggio, atteso che attengono a diverse tematiche: misure pre-cautelari, misure cautelari,

³ S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881.

⁴ Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione (di Istanbul)

“1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica”.

⁵ Sul tema, si veda: L. PISTORELLI - G. ANDREAZZA, *Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007)*, in questa Rivista, 22 ottobre 2012; G. L. GATTA, [Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: ratificata la Convenzione di Lanzarote del 2007 \(e attuata una mini-riforma nell’ambito dei delitti contro la persona\)](#), in questa Rivista, 20 settembre 2012; P. DE MARTINO, [Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova Direttiva 2012/29/UE](#), in questa Rivista, 9 gennaio 2013.

incidente probatorio, termine delle indagini preliminari, richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini preliminari, esame testimoniale, priorità di trattazione dei fascicoli d'udienza, gratuito patrocinio. Il *fil rouge* che lega le modifiche è rappresentato dalla volontà di contrastare, anche con strumenti di natura processuale, le più significative forme di violenza di genere.

La misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare è ora applicabile anche con riguardo agli illeciti penali previsti dagli artt. 582 e 612, comma 2, c.p., ovvero sia rispettivamente al delitto di lesioni personali volontarie ed a quello di minaccia grave o aggravata dalle circostanze di cui all'art. 339 c.p. Evidente lo scopo perseguito con tale modifica: fornire misure di prevenzione finalizzate alla tutela delle donne e di ogni vittima di violenza. Così, si dilata ulteriormente il catalogo dei reati per cui, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 280, comma 1, c.p.p., si può legittimamente (art. 282 *bis*, comma 6, c.p.p.)⁶ disporre la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tale misura coercitiva come espressione di una volontà ben precisa di "*privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza*"⁷. Sul contenuto della misura cautelare *de qua*, preme precisare che sono rinvenibili due indirizzi di legittimità contrastanti, tanto in ordine alla possibilità che le prescrizioni prescindano da una pre-determinazione giudiziale dei luoghi su cui insiste il divieto, quanto alla natura spaziale o personale dell'imposizione⁸. Parrebbe più garantista la tesi che non si sofferma, in modo formalistico, sul titolo della rubrica dell'articolo 282 *bis* c.p.p. – "*Allontanamento dalla casa familiare*" – e che persegue una tutela ad ampio respiro della vittima, anche quando quest'ultima non abbia luoghi fissi di frequentazione.

Una seconda disposizione oggetto di modifiche è rappresentata dall'art. 299 c.p.p., in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari, nel cui ambito è stato interpolato il comma 2 *bis*⁹. Tale disposizione normativa prevede che i provvedimenti modificativi delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.) debbano essere comunicati al difensore della persona offesa, o, in mancanza di

⁶ A norma dell'art. 282 *bis*, comma 5, c.p.p. "*Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, (582 e 612, comma 2,) 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280*".

⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 26 marzo 2013, n. 19552; *conf.* Cass. pen., sez. V, sent. 16 gennaio 2012, n. 13568.

⁸ In senso favorevole alla possibilità di individuare anche la persona offesa, e non solo i luoghi da essa frequentati, come parametro di riferimento del divieto di allontanamento dalla casa familiare (Cass. pen., sez. V, sent. 26 marzo 2013, n. 19552; Cass. pen., sez. V., sent. 16 gennaio 2012, n. 13568). In senso difforme, cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. 7 aprile 2011, n. 26819). Su questo tema, F. G. CAPITANI, *La misura anti-stalking può seguire qualsiasi luogo frequentato dalla persona offesa*, in *Diritto e Giustizia*, 2012, p. 265.

⁹ Ai sensi dell'art. 299, comma 2 *bis*, c.p.p. "*i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis e 282 ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio*".

tale figura, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali territoriali. E' stato, altresì, inserito un nuovo periodo nel terzo comma dell'art. 299, comma 3, c.p.p.¹⁰ che dispone, a pena di inammissibilità, obblighi informativi in favore della vittima da parte di chi chiede la revoca/modifica delle due succitate misure coercitive. Specularmente, quando il procedimento si trova già nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, il comma 4 *bis* dell'art. 299 c.p.p.¹¹ introduce l'obbligo di notifica preventiva alla persona offesa, quale requisito di ammissibilità della richiesta di revoca/modifica delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.). Le testé menzionate modifiche normative nascono con l'obiettivo di permettere alla persona offesa di interloquire utilmente nell'*iter* di revoca/modifica della misura attraverso la presentazione di memoria *ex* art. 90 c.p.p. In questo modo, è parzialmente superato quel *tabù* per il quale la vittima rimaneva sostanzialmente inerme di fronte a modifiche cautelari che avevano riflessi sulla sua persona come, appunto, nei casi di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.).

A tal proposito, preme osservare che i commi 5 e 6 dell'art. 6 della Direttiva 2012/29/UE prevedono il diritto della vittima di essere informata in merito alla condizione di una *"persona posta in stato di custodia cautelare"*¹². Il tenore letterale di tale norma sembra indicare che il decreto in commento – intervenendo solo sull'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.) – non abbia realmente guardato alla Direttiva.

Con riferimento alle misure pre-cautelari, tra i delitti non colposi che legittimano gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere all'arresto

¹⁰ L'art. 299, comma 3, c.p.p. prevede che *"Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio. (La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis e 282 ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità)."*

¹¹ Ai sensi dell'art. 299, comma 4 *bis*, c.p.p. *"dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. (La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis e 282 ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità)."*

¹² A mente dell'art. 6, commi 5 e 6, Direttiva 2012/29/UE: *"5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato. 6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato".*

obbligatorio in flagranza di reato sono inclusi, altresì, i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori. Sempre *in subiecta materia*, va segnalata l'introduzione della sconosciuta misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di cui all'art. 384 *bis* c.p.p.¹³ nelle ipotesi di flagranza del reato con riguardo alla commissione dei delitti richiamati all'art. 282 *bis*, comma 6, c.p.p. La disciplina della misura pre-cautelare in esame è sottoposta all'*iter* di convalida, grazie al rinvio operato dal comma 2 dell'art. 384 *bis* del codice di rito agli artt. 385 ss. c.p.p., secondo l'ovvia esigenza della clausola di compatibilità. Ciò che lascia, *prima facie*, perplessi non è tanto il fenomeno espansivo dei poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, bensì il fatto che si metta "nelle loro mani" una valutazione di non immediata lettura come quella relativa alla sussistenza di "*fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa*". Sul punto, sembra indiscutibile che solo la prassi operativa potrà dimostrare se i dubbi paventati relativamente al nuovo istituto abbiano qualche fondamento.

Quanto all'incidente probatorio, l'intervento normativo *de quo* inserisce il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) nel novero dei reati per cui sono previste specifiche modalità di audizione del minore (art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p.). Anche per il reato previsto dall'art. 572 c.p., il giudice, nelle ipotesi di ordinanza di accoglimento della richiesta di incidente probatorio, è chiamato a predisporre precipue garanzie quando ritenga che ciò si renda doveroso od opportuno in un'ottica di tutela del minore. Per quanto, ancora una volta, si tratti di un intervento di natura settoriale e di portata alquanto limitata, siamo di fronte ad una modificazione che costituisce un ulteriore passo avanti nella tutela della vittima particolarmente vulnerabile.

In tema di proroga delle indagini preliminari, le limitazioni di cui al comma 2 *ter* dell'art. 406 c.p.p. si applicano ora anche al reato di maltrattamenti, oltre ai già previsti delitti di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione delle normative sulla circolazione stradale e in materia di sicurezza sul lavoro. E' di piena evidenza la volontà del Legislatore di accelerare lo svolgimento della fase delle indagini preliminari anche con riferimento al reato di cui all'art. 572 c.p., in modo da evitare che la c.d. elefantiasi della fase investigativa possa arrecare nocimento alla persona offesa, che nutre, tra gli altri, anche uno specifico interesse per la celerità procedimentale. Non è dato, però, sapere per quale ragione si sia deciso di velocizzare le investigazioni in tema di maltrattamenti e, non anche, ad esempio, quando si proceda per il c.d. delitto di *stalking*.

¹³ A norma dell'art. 384 *bis* c.p.p.: "*gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo*".

Una delle novità più interessanti che caratterizzano il D.L. 93/13 è rappresentata dall'art. 408, comma 3 *bis*, c.p.p.¹⁴ che prevede la notifica della richiesta archiviativa nei confronti della persona offesa dal reato di maltrattamenti, a prescindere dalla circostanza che essa ne abbia fatta espressa richiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 408 c.p.p. Inoltre, in deroga al termine ordinario di dieci giorni per presentare opposizione a norma dell'art. 410 c.p.p., la persona offesa dal reato di cui all'art. 572 c.p. ha ora venti giorni per chiedere formalmente la prosecuzione delle indagini per il reato di maltrattamenti. In questo ambito specifico, pare che sulla novella *de qua* abbia influito la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE che, all'art. 6, comma 1, lett. a)¹⁵, riconosce testualmente il diritto di conoscere *“un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato”*. Va, altresì, segnalato che l'art. 11¹⁶ della suddetta Direttiva assicura alla *“vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale”*.

Così procedendo, lo Stato italiano si conforma alla summenzionata Direttiva, seppur limitatamente all'illecito penale dei maltrattamenti, evitando di stigmatizzare la persona offesa per non aver esercitato la facoltà prevista dall'art. 408, comma 2, c.p.p. E' proprio grazie alla novella in oggetto che la persona offesa dal delitto di maltrattamenti, che non si sia avvalsa della facoltà di chiedere la notifica della richiesta archiviativa, non sarà penalizzata dalla necessità di monitorare lo stato del procedimento, al fine di potersi eventualmente opporre *ex art.* 410 c.p.p.

Anche in questa ipotesi non si comprende quale sia la logica che sta dietro alla scelta di introdurre un regime più flessibile solo a tutela della vittima di

¹⁴ A norma dell'art. 408, comma 3 *bis*, c.p.p.: *“per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.”*;

¹⁵ A mente dell'art. 6, comma 1, lett. a), Direttiva 2012/29/UE: *“Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:*

a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato”.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 11 Direttiva 2012/29/UE: *“1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta. 4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità. 5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso”*.

maltrattamenti; per quale motivo, ad esempio, la persona offesa in un procedimento in cui si contesta il c.d. reato di *stalking* non abbia, in ogni caso, diritto alla notifica della richiesta di archiviazione e non disponga del termine raddoppiato.

Non meno rilevante è la novità concernente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis c.p.p.*¹⁷ che è espressione del più generale diritto ad ottenere informazioni sul proprio caso, sancito dall'art. 6 della Direttiva 2012/29/UE. L'Ufficio Inquirente – quando procede per il solo delitto di maltrattamenti – deve, ora, notificare tale avviso anche al difensore della persona offesa o, in difetto di un legale nominato, direttamente alla vittima. Pure in questo caso la logica selettiva adottata dalla decretazione d'urgenza non sembra comprensibile in specie in punto di mancata inclusione del delitto di atti persecutori. Vi sono, inoltre, problemi interpretativi, in ordine alle facoltà difensive correlate alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.: ad esempio, non è chiaro se la persona offesa si debba limitare alla presentazione di memoria *ex art. 90 c.p.p.*, per suffragare ulteriormente la tesi accusatoria, o possa anche prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine. Così procedendo, la persona offesa avrebbe piena cognizione del fascicolo investigativo, senza doversi fare autorizzare preventivamente dal Pubblico Ministero ad accedere agli atti di indagine o, in caso di diniego di tale istanza, senza dover attendere l'eventuale esercizio dell'azione penale. L'interpretazione più *fairness* – volta cioè ad introdurre il diritto alla piena *discovery* in favore della vittima – avrebbe il pregio di dare concretezza al principio della parità tra le armi anche nella fase delle indagini preliminari, dove il segreto istruttorio governa l'azione dell'Ufficio Requirente. Correttamente, si è osservato come la carenza di coordinamento non sia solo interna alla disposizione di cui all'art. 415 *bis* del codice di rito, ma si profili anche in rapporto alla patologia della nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 1, c.p.p.) per difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari¹⁸. Come noto, trattasi di una ipotesi che la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto nell'ambito delle nullità d'ordine generale a regime intermedio¹⁹, la quale deve essere, pertanto, rilevata entro la deliberazione della sentenza di primo grado. Tuttavia, nel caso di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. alla persona offesa, il dato letterale sembra opporsi alla possibilità di configurare la patologia della nullità d'ordine generale a regime intermedio *ex art. 416, comma 1, c.p.p.* Invero, l'art. 178, lett. c), c.p.p. richiama espressamente *“l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, delle altre parti private”*, vale a dire solo la persona offesa già costituitasi, in quanto danneggiata, parte

¹⁷ A norma dell'art. 2, lett. h), D.L. 93/13 <<all'articolo 415 bis, comma 1, dopo le parole “e al difensore”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”>>

¹⁸ L. PISTORELLI, *op. cit.*, p. 10; S. RECCHIONE, *op. cit.*, p. 10.

¹⁹ In questo senso, *“la nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari – come fissate all'art. 415 bis c.p.p. – va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado”* (cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. n. 20 dicembre 2012, n. 1043; Cass. pen., sez. V, sent. 22 ottobre 2008, n. 43763; Cass. pen., sez. III, sent. 17 aprile 2008, n. 25223; Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2007, n. 32901; Cass. pen., sez. VI, sent. 5 giugno 2003, n. 34955).

civile. Secondo questa prospettiva, si tratterebbe di una nullità relativa rilevabile su eccezione di parte, prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424 c.p.p. o, se difetta l'udienza preliminare, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.

Ad ogni buon conto, la nullità in questione potrebbe essere sanata dall'eventuale comparizione in udienza della persona offesa. Eventualità non del tutto remota, posto che, in linea di massima, l'interesse prioritario della persona offesa è quello di una trattazione celere del processo che si attesti su tempistiche ben lontane dal decorso del termine prescrizione del reato.

Quanto all'istruttoria dibattimentale, tra i reati richiamati dall'art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p. che legittimano la richiesta del difensore di sentire la vittima minorenni con modalità protette, viene aggiunto il solo delitto di maltrattamenti, sempre in un'ottica selettiva non del tutto intellegibile. Inoltre, il nuovo comma 4 *quater*²⁰ dispone che la persona offesa maggiorenne possa chiedere al presidente, anche a mezzo del difensore, di procedere con le forme protette, in considerazione della gravità dei reati in contestazione.

Come anticipato in premessa, le novità normative non sono confinate al codice di rito.

Con riguardo alla trattazione delle cause, il nuovo comma 1, lettera *a-bis*, dell'art. 132 *bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale prevede priorità assoluta nella formazione dei ruoli anche con riferimento ai delitti cui agli artt. 572, 609 *bis* a 609 *octies* e 612 *bis* c.p., in relazione ai quali la vittima debole ha precipe esigenze di celerità processuale.

In riferimento alla tematica delle spese di giustizia, le modifiche apportate all'art. 76, comma 4 *ter*, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 assicurano anche alla persona offesa dai delitti di maltrattamenti, atti persecutori e mutilazioni/lesioni di organi genitali femminili l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in dispensa ai limiti di reddito previsti dal citato decreto. La genesi della modificazione in argomento si ispira alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE che all'art. 13 prescrive che gli *"Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato"*.

Da ultimo, si evidenzia come il D.L. in oggetto non abbia superato la carenza insita nell'art. 9 L. 172/2012²¹, laddove, nell'introdurre la garanzia (in favore della

²⁰ Il nuovo articolo 498, 4 *quater*, c.p.p. prevede che *"Quando si procede per i reati previsti dal comma 4 ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette"*.

²¹ L'art. 9 della legge della L. 172/2012 ha previsto che la persona offesa di delitti contro la personalità individuale e la libertà personale (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 609 *undecies* del codice penale) possa ricorrere al gratuito patrocinio, in deroga ai limiti di reddito previsti nel D.P.R. 30 maggio 2012, n. 15, senza, però, chiarire se tale disposizione trovi applicazione anche con riguardo alla figura dell'esperto.

persona offesa) dell'assistenza dell'esperto, non aveva chiarito se a tale figura si potesse ricorrere anche in forza del beneficio del gratuito patrocinio.

3. Conclusioni.

In definitiva, l'intervento normativo in esame ha ampliato, sebbene con un'azione settoriale e alquanto disorganica, il *corpus* di garanzie poste a tutela della persona offesa, in parte ispirandosi alle previsioni racchiuse nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE²².

Tra le luci va salutato, in modo positivo, il fatto che il decreto in oggetto abbia potenziato gli strumenti a difesa della vittima già esistenti nella fase delle indagini preliminari, ove, peraltro, tradizionalmente il nostro ordinamento già contempla norme focalizzate sulla tutela della persona offesa.

Tra le ombre vanno annoverate:

- le problematiche in tema di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di cui all'art. 384 *bis* c.p.p. concernenti le valutazioni demandate all'ufficiale e all'agente di polizia giudiziaria;

- le antinomie afferenti l'inedita nullità del decreto di rinvio a giudizio per omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

- le contraddizioni nella selezione delle tipologie di reato suscettibili di ingenerare forme di tutela della persona offesa, tra le quali si rammentano: *i*) l'ampliamento delle fattispecie che legittimano l'emissione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare; *ii*) l'allargamento delle contestazioni penali per cui l'Autorità Inquirente non può effettuare più di una richiesta di proroga del termine d'indagine; *iii*) la previsione del diritto alla notifica, per il solo delitto di maltrattamenti, sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, anche allorché la vittima non abbia chiesto espressamente di essere avvisata; *iv*) l'accrescimento delle fattispecie che legittimano la richiesta del difensore di sentire la persona offesa con modalità protette.

Sicché, per quanto paia auspicabile che il decreto legge venga convertito, parrebbe opportuno prendere in considerazione l'opportunità di dirimere le incongruenze insite nel provvedimento in oggetto, dovute essenzialmente allo spirito della decretazione d'urgenza²³.

²² Per una recente riflessione sulla Direttiva in parola: L. LUPÁRIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una Direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale)*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, a cura di R. MASTROIANNI - D. SAVY, Editoriale scientifica, 2013, p. 91.

²³ Così esordisce il preambolo del D.L. 93/13 *“ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;*

Pertanto, si auspica, in sede di conversione, una più serena riflessione che possa dare maggiore sistematicità al testo definitivo, in un'ottica di potenziamento dei diritti attinenti allo *status* di vittima, soprattutto pensando alla portata, estremamente ampia, delle previsioni racchiuse nella Direttiva 2012/29/UE, cui il nostro ordinamento è chiamato, magari progressivamente, ad uniformarsi.

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime (...).